Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1955, n. 876.

Modificazione alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sale commestibili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dall'8 ottobre 1955 la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico dei sottoindicati tipi di sale commestibile è determinata come segue:

sale comune	L.	6.000	al q.le
sale scelto	»	10.000	»
sale macinato	»	10.000	»
sale raffinato	»	14.000	»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1955

Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 5. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Perdasdefogu ad Ierzu in provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Perdasdefogu ad Ierzu;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 806;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Perdasdefogu ad Ierzu, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1955

Registro n. 33 *Lavori pubblici, foglio n.* 356

(5212)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla provinciale Elpidiense, presso Montegranaro, al confine con la provincia di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 10 maggio 1952, n. 35, con la quale il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla provinciale Elpidiense, presso Montegranaro, va al confine con la provincia di Macerata;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 13 aprile 1955, n. 902;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dalla provinciale Elpidiense, presso Montegranaro, va al confine con la provincia di Macerata, in provincia di Ascoli Piceno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1955

Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 376

(5213)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1955.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Perugia agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che nella provincia di Perugia il nuovo catasto terreni risulterà completamente attivato entro il prossimo anno 1956;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Perugia, indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Perugia in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1956, dovrà eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1955
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 126. — RIZZA

Tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Perugia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione, per ciascun gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione:

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1956)

Distretto di PERUGIA

1) Castiglione del Lago
2) Corciano
3) Lisciano Niccone
4) Magione
5) Panicale
6) Passignano sul Trasimeno
7) Perugia
8) Tuoro sul Trasimeno
9) Valfabbrica

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1957)

Distretto di CITTÀ DELLA PIEVE

1) Città della Pieve
2) Paciano
3) Piegaro

Distretto di PERUGIA

1) Bastia
2) Bettona
3) Deruta
4) Marsciano
5) Torgiano

Distretto di TODI

1) Collazzone
2) Fratta Todina
3) Massa Martana
4) Monte Castello di Vibio
5) Todi

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1958)

Distretto di ASSISI

1) Assisi
2) Cannara

Distretto di FOLIGNO

1) Bevagna
2) Foligno
3) Giano dell'Umbria
4) Gualdo Cattaneo
5) Montefalco
6) Spello
7) Trevi
8) Valtopina

Distretto di GUALDO TADINO

1) Fossato di Vico
2) Gualdo Tadino
3) Nocera Umbra
4) Sigillo

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1959)

Distretto di CITTÀ DI CASTELLO

1) Citerna
2) Città di Castello
3) Monte Santa Maria Tiberina
4) Montone
5) San Giustino
6) Umbertide

Distretto di GUBBIO

1) Costacciaro
2) Gubbio
3) Pietralunga
4) Scheggia e Pascelupo

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1960)

Distretto di CASCIA

1) Cascia
2) Monteleone di Spoleto
3) Poggiodomo

Distretto di NORCIA

1) Cerreto di Spoleto
2) Norcia
3) Preci
4) Sellano

Distretto di SPOLETO

1) Campello sul Clitunno
2) Castel Ritaldi
3) Sant'Anatolia di Narco
4) Scheggino
5) Spoleto
6) Vallo di Nera

Roma, addì 11 luglio 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

(5176)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Granarolo, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 dicembre 1953 e 17 luglio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Granarolo, sita nell'ambito del comune di Genova-San Teodoro;

Considerato che i verbali della suddetta Commissione sono stati pubblicati ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo dalla signora Ada Pavesi ved. Crespi;

Considerato che l'opposizione predetta è infondata in quanto il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona sopracitata oltre a costituire, per l'aspetto particolare dovuto alla presenza di alcuni ambienti a carattere tipico e tradizionale di zone alberate, con ville signorili dei secoli XVI e XVII, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova-San Teodoro, confinante ad est con una striscia profonda 150 metri, parallela alla salita Granarolo a partire dall'inizio fino al bivio con via Begato, striscia profonda 150 metri parallela a via Begato sino all'incontro con le mura di Porta Murata; a nord con una striscia profonda 50 metri a valle delle mura di Porta Murata e Forte Tenaglia; ad ovest con una striscia profonda 50 metri a valle del Forte Tenaglia, delle mura di Porta Murata e delle mura degli Angeli; a sud con via Melegari-salita degli Angeli-striscia profonda 50 metri a monte di via Bologna, fino all'incrocio con salita Granarolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 settembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 23 della riunione del 28 dicembre 1953

GENOVA-SAN TEODORO Zona di Granarolo.

Viene esaminata la proposta del comune di Genova fatta con lettera n. 5277 del 13 agosto 1953, per un vincolo nella zona di Granarolo.

In linea di massima la Commissione accoglie la proposta, salvo l'esatta delimitazione dei confini, da farsi sul posto e da decidere in apposita planimetria.

L'interesse pubblico è definito come segue:

Zona di notevole importanza panoramica per i numerosi punti di pubblico belvedere in esso esistenti e per l'aspetto particolare dovuto alla presenza di alcuni ambienti a carattere tipico e tradizionale, di zone alberate con ville signorili dei secoli XVI e XVII (art. 1, comma 4°).

Estratto del verbale n. 24 della riunione del 15 luglio 1954

GENOVA-SAN TEODORO Delimitazione della zona vincolata di Granarolo.

Nella riunione del 28 dicembre 1953, con verbale n. 23, la Commissione provinciale proponeva il vincolo panoramico nella parte alta della città adiacente a Granarolo, riservandosi di esaminare l'esatta delimitazione della zona.

Viene sottoposta all'esame una planimetria nella quale sono riportati i limiti delle zone aventi requisiti di bellezza naturale, che esaminata dalla Commissione viene accolta all'unanimità.

I confini risultano delimitati come segue:

a levante: striscia profonda 150 metri parallela alla salita Granarolo, a partire dall'inizio sino al bivio con via Begato, striscia profonda 150 metri parallela a via Begato sino all'incontro con le mura di Porta Murata;

a nord: striscia profonda 50 metri a valle delle mura di Porta Murata e Forte Tenaglia;

ad ovest: striscia profonda 50 metri a valle del Forte Tenaglia; delle mura di Porta Murata e delle mura degli Angeli;

a sud: via Melegari, salita degli Angeli, striscia profonda metri 50 a monte di via Bologna, fino all'incrocio con salita Granarolo.

(5177)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1955.

Ulteriore proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1954, numero 540(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 4 gennaio 1955, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1955;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1955, numero 169(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 del 13 aprile 1955, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1955 il termine per la denuncia di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente detto termine;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 23 dicembre 1954, n. 540(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 4 gennaio 1955, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) per l'anno 1955 degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il pagamento del relativo diritto di statistica, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955.

Roma, addì 28 settembre 1955

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1955
Registro n. 663 bilancio Trasporti, foglio n. 206. — D'ONOFRIO

(5217)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1955.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Morlupo (provincia di Roma).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2644, il decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme sul servizio delle radiodiffusioni circolari;

Visti l'art. 1080 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la R.A.I. Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 9 settembre 1955, con la quale la R.A.I. Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione ed all'esercizio del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Morlupo (provincia di Roma) necessarie all'estensione della rete televisiva e a modulazione di frequenza a tutto il territorio nazionale ed alle isole;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati i caratteri di utilità ed interesse pubblici delle opere e degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità che siano portati a termine nel più breve tempo possibile i lavori relativi, per assicurare il funzionamento del servizio di televisione e di radiodiffusione MF nel Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Le opere e gli impianti del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Morlupo (provincia di Roma) sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per le opere e per gli impianti di cui al precedente articolo, la R.A.I. Radiotelevisione Italiana potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, l'espropriazione totale o parziale degli immobili compresi nelle aree tratteggiate e colorate in tinta diversa nelle piante allegate, e le imposizioni di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà necessarie per la costruzione e per l'esercizio delle opere e degli impianti di cui trattasi.

Art. 3.

Le opere e gli impianti di cui al presente decreto, come pure le espropriazioni e le imposizioni delle servitù, dovranno essere iniziati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiuti entro il 31 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1955

Il Ministro: BRASCHI

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1955.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Monte Pellegrino, nel comune di Palermo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2644, il decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme sul servizio delle radiodiffusioni circolari;

Visti l'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la R.A.I. Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 7 settembre 1955, con la quale la R.A.I. Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione ed all'esercizio del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Monte Pellegrino, necessarie all'estensione della rete televisiva e a modulazione di frequenza a tutto il territorio nazionale ed alle isole;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere e degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità che siano portati a termine nel più breve tempo possibile i lavori relativi per assicurare il funzionamento del servizio di televisione e di radiodiffusione MF nella Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Le opere e gli impianti del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Monte Pellegrino, nel comune di Palermo, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per le opere e per gli impianti di cui al precedente articolo, la R.A.I. Radiotelevisione Italiana potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, l'espropriazione totale o parziale degli immobili compresi nelle aree tratteggiate e colorate in tinta diversa nelle piante allegate, e le imposizioni di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà necessarie per la costruzione e per l'esercizio delle opere e degli impianti di cui trattasi.

Art. 3.

Le opere e gli impianti di cui al presente decreto, come pure le espropriazioni e le imposizioni delle servitù, dovranno essere iniziati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiuti entro il 31 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1955

Il Ministro: BRASCHI

(5229)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1955.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli impianti del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Monte Soro, nel comune di Cesarò (provincia di Messina).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2644, che reca norme particolari sulla dichiarazione di pubblica utilità;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la R.A.I. Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 25 agosto 1955, con la quale la R.A.I. Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione ed all'esercizio del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Monte Soro, necessarie all'ampliamento della rete televisiva nazionale;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di interesse e utilità pubblica delle opere e degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità che siano portati a termine nel più breve tempo possibile i lavori relativi, per assicurare il funzionamento del servizio di televisione e di radiodiffusione MF nella Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Le opere e gli impianti del Centro trasmittente e di collegamento TV-MF di Monte Soro, nel comune di Cesarò (provincia di Messina), sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per le opere e per gli impianti di cui al precedente articolo, la R.A.I. Radiotelevisione Italiana potrà richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, l'espropriazione totale o parziale degli immobili compresi nelle aree tratteggiate e colorate in tinta diversa nelle piante allegate, e le imposizioni di servitù e le limitazioni del diritto di proprietà necessarie per la costruzione e per l'esercizio delle opere e degli impianti di cui trattasi.

Art. 3.

Le opere e gli impianti di cui al presente decreto, come pure le espropriazioni e le imposizioni delle servitù, dovranno essere iniziati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiuti entro il 31 dicembre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1955

Il Ministro: BRASCHI

(5231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo

Il dott. Borra Guido di Aldo, nato a Roma il 6 gennaio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 31 gennaio 1953 a seguito degli esami di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1951-52.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5196)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 giugno 1953, nella zona di Castagnito e Guarene (Cuneo), dell'estensione di ettari 427 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 giugno 1953, nella zona di Castiglione Falletto (Cuneo), dell'estensione di ettari 150 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 maggio 1954, nella zona di Rodello (Cuneo), dell'estensione di ettari 160 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1953, nella zona di Demonte (Cuneo), dell'estensione di ettari 1400 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1953, nella zona di Villafalletto (Cuneo), dell'estensione di ettari 384 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 luglio 1954, nella zona di Villanova Mondovì e Roccaforte Mondovì (Cuneo), dell'estensione di ettari 225, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1958.

(5192)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 6 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,78	624,77	624,785	624,75	624,80	624,78	624,80	624,85	624,79
$ Can.	631 —	630,75	631 —	631 —	630,55	631 —	630,75	631 —	631 —	631 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,80	145,80	145,80	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,27	90,28	90,35	90,33	90,25	90,30	90,33	90,33	90,33	90,25
Kr. N.	87,29	87,28	87,38	87,33	87,25	87,30	87,335	87,33	87,33	87,45
Kr. Sv.	120,95	120,90	121,05	121 —	120,91	120,95	121,03	121 —	121 —	120,91
Fol.	164,55	164,62	164,75	164,72	164,60	164,52	164,73	164,72	164,72	164,45
Fr. B.	12,535	12,52	12,55	12,5375	12,52	12,53	12,54	12,54	12,5075	12,535
Fr. Fr.	178,15	178,03	178,10	177,80	177,95	178,10	178,01	177,80	177,80	178 —
Fr. Sv. acc.	143,02	143,02	143,07	143,07	142,99	143,20	143,09	143,07	143,07	143,025
Lst.	1745,85	1746 —	1746 —	1746,375	1745 —	1746 —	1746,375	1746,375	1746,375	1746,25
Dm. occ.	148,90	148,90	148,95	148,92	148,88	148,92	148,915	148,92	148,92	148,94

Media dei titoli del 6 ottobre 1955

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	59,70
Id. 3,50 % 1902	59,625
Id. 5 % 1935	92,55
Redimibile 3,50 % 1934	81 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,70
Id. 5 % 1936	93,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 ottobre 1955

1 dollaro USA	624,782
1 dollaro Can.	630,875
1 Fr. Sv. lib.	145,797
1 Kr. Dan.	90,33
1 Kr. Norv.	87,332
1 Kr. Sv.	121,015
1 Fol.	164,725
1 Fr. bel.	12,539
100 Fr. Fr.	177,905
1 Fr. Sv. acc.	143,08
1 Lst.	1746,375
1 Marco ger.	148,917

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 8702/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 ottobre 1938, n. 3372/R. Gab. con cui al sig. Zögg Carlo di Giuseppe, nato a Naturno il 13 novembre 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ceschi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 giugno 1955 dal sig. Ceschi Antonio, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Naturno;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e pertanto consigliano l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 29 ottobre 1938 n. 3372/R Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ceschi Antonio di Carlo e di Tanzer Maria, nata a Lagundo il 18 giugno 1926, viene ripristinato nella forma tedesca di Zögg.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 settembre 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(5129)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16442 del 9 giugno 1954, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1953;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con decreti in data 5 gennaio 1955 e 7 giugno 1955, regolarmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Visti gli articoli 23 e 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1. Parrella Nicolina	punti	57,23
2. Lauretti Lirina	»	54,22
3. Pagnotta Concetta	»	53,98
4. Bernagozzi Liliana	»	51,98
5. Apponi Teresa	»	51 —
6. Michelini Mafalda	»	48,40
7. Valentini Severina	»	47,42
8. Sperduti Edvina	»	46,40
9. Giannoni Franca	»	42,66
10. Vitelli Silvia	»	41,61
11. Dozzini Vienna	»	40,33
12. Ferriani Novella	»	40,06
13. Ravaglioli Fenny	»	39,57
14. De Stefanis Elda	»	39,45
15. Spinosa Civita	»	38,20
16. Mescia Vincenza	»	38 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 23 settembre 1955

Il prefetto: SCOLARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 16442 del 9 giugno 1954, con il quale veniva bandito il concorso a posti vacanti di ostetrica condotta al 30 novembre 1953 nei comuni di Cervaro, condotta unica, Falvaterra, condotta unica, Ausonia-Castelnuovo Parano, consorzio, Esperia prima condotta, Esperia seconda condotta, Serrone, condotta unica;

Visto il proprio decreto n. 38961 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 23 e 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Parrella Nicolina: Cervaro, condotta unica;
2) Lauretti Lirina: Ausonia-Castelnuovo Parano, consorzio;
3) Pagnotta Concetta: Esperia, prima condotta;
4) Bernagozzi Liliana: Esperia, seconda condotta;
5) Apponi Teresa: Serrone, condotta unica;
6) Michelini Mafalda: Falvaterra, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 23 settembre 1955

Il prefetto: SCOLARO

(5198)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto n. 18048/III in data 19 luglio 1955, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 18049 in data 19 luglio 1955, con il quale il dott. Giovanni Facchini è stato dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Riva (Varone);

Vista la lettera in data 14 settembre 1955, diretta al commissario straordinario del comune di Riva, con la quale il dottor Giovanni Facchini ha dichiarato di rinunciare al posto di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76 n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

A modifica del decreto n. 18049, di cui in premessa, il dottor Vittorio Antonioli è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Riva (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato del Governo ed a quello del comune di Riva.

Trento, 23 settembre 1955

Il Commissario del Governo: BISIA

(5204)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.